



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 20/07/2021

## FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto (n. \*\*\*952), con decorrenza 01/05/2016, estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 29/05/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 2.560,95 per spese di istruttoria e commissioni non maturate, al netto di quanto già corrisposto in sede di estinzione;

in via subordinata:

- per commissioni e/o oneri ritenuti up-front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;

in ogni caso:

- il rimborso dei diritti di estinzione, pari a € 207,92;
- la refusione delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza;
- che, a seguito dell'interpretazione letterale dell'art. 125 – sexies del T.U.B. e dell'interpretazione logico-sistematica desumibile dal tenore dell'art. 6 – bis, comma



- 3 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, l'ontologica distinzione tra oneri retrocedibili e non, in caso di estinzione anticipata, è stata riconosciuta dal legislatore nazionale; di conseguenza il principio di rimborsabilità di tutti i costi non può trovare alcun riscontro all'interno dell'ordinamento italiano;
- la non applicabilità della sentenza Lexitor alla presente controversia, in quanto l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati; in linea con tale orientamento, richiama un'ordinanza del Tribunale di Cassino emessa in data 02/02/2021 e un'ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 11/02/2021, che hanno entrambe riconosciuto l'inapplicabilità della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano e hanno stabilito che la banca non è tenuta a restituire somme ulteriori rispetto a quelle già riconosciute in sede di estinzione anticipata;
  - la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
  - la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio pro rata temporis (cita, al riguardo, quattro decisioni del Collegio di Napoli);
  - in relazione alla richiesta di retrocessione formulata, in subordine, secondo il criterio della "curva degli interessi", la non rimborsabilità delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico); parimenti, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
  - con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 70,00), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis;
  - la natura up-front delle spese di istruttoria, relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
  - la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia;
  - che il cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., la previsione relativa al mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di cui al punto 4.2 delle Condizioni Generali del Contratto; richiama la decisione n. 18991/2020 del Collegio di Napoli;
  - il legittimo addebito, nel conteggio estintivo, della commissione di estinzione anticipata, in conformità alle pattuizioni contrattuali e all'art. 125-sexies del T.U.B.; precisa che "la giustificazione dell'applicazione di tale spesa è dovuta al recupero dei



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste"; richiama la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, evidenziando come parte ricorrente non abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della relativa pretesa restitutoria.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

## DIRITTO

Il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Nel merito, con riferimento alle commissioni di gestione, l’intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell’importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata.

Il Collegio ravvisa, così, la natura recurring delle commissioni di gestione, costituendo corrispettivo di attività destinate ad abbracciare l’intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura up front deve, invece, annettersi a spese di istruttoria, commissioni di attivazione e costi di intermediazione, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Ciò posto, il Collegio, tenuto conto dei rimborsi intervenuti, accerta il diritto del ricorrente al rimborso, come risulta dal seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,30%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50	€ 163,35	<input type="radio"/>		€ 163,35
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 178,20	€ 103,95	€ 64,69	<input type="radio"/>		€ 64,69
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 70,00	€ 43,56	<input type="radio"/>	€ 70,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 3.762,00	€ 2.194,50	€ 1.365,61	<input type="radio"/>		€ 1.365,61
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.594
interessi legali	si

Non può, infine, essere accolta la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.594,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI